



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTI

N. 59

del 09/06/2026

**OGGETTO: ACQUISTO FUNZIONE AGGIUNTIVA PER DOMINIO - IMPENGO DELLA
SPESA**

Affidatario	C.I.G.	C.U.P.
Aruba S.p.A.	BBF82CE49F	

IL RESPONSABILE DEL Servizio Amministrativo e Tributi

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: "Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con il quale è stato introdotto il nuovo codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 41 del 27/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUPS 2026/2028;
- la deliberazione consiliare n. 42 del 27/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

DATO ATTO CHE, la Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 20/01/2026 ha approvato il PEG 2026;

VISTI:

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO CHE con decreto del Sindaco n. 07/2024, è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi, attribuendo al sottoscritto le funzioni di cui all'**art. 107** del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONSIDERATO che questo Comune ha attivo il dominio cocconato.info e relative e-mail con il servizio di hosting e di posta elettronica di Aruba S.p.A. - P.I. 0157385051;

DATO ATTO che per problemi tecnici di e-mail con Siscom S.p.A. è necessario acquistare il servizio IMAP per la posta elettronica di Aruba S.p.A. al costo annuo di € 2,44 IVA compresa;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sull'intervento 01.02.1.103.1 n. 130/2/1 "Spese funzionamento centro elettronico" del corrente bilancio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla dalle sopracitate ditte in quanto le medesime sono in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

- I servizi da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché ditte specializzate nella promozione di eventi;

Ritenuto di affidare il servizio ai suddetti operatori economici;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Il CIG relativo all'affidamento è **BBF82CE49F**;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto non vi saranno interferenze nello svolgimento del servizio affidato. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che è necessario procedere in merito.

DETERMINA

1. DI ACQUISTARE il servizio IMAP per le caselle di posta elettronica di Aruba S.p.A. – P.I. 0157385051
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio IMAP per la posta elettronica, mediante affidamento diretto alla ditta Aruba S.p.A. – C.F. e P.I. 0157385051 con CIG **BBF82CE49F** al costo di € 2,00 oltre IVA 22% pari a € 0,44 per un totale di € 2,44;
3. di impegnare la somma di € 2,44 esente IVA all'intervento 01.02.1.103.1 n. 130/2/1 "Spese funzionamento centro elettronico" in conto competenza del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026;
4. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
5. di disporre la nomina del RUP nella persona di Fracchia Daniela;
6. di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
8. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRACCHIA Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.